

In tema di evento interruttivo intercorso in primo grado ed afferente alla posizione giuridica dell'assicuratore, tale ipotesi determina la sola interruzione del giudizio relativo alla domanda d'indennità!

Annotazione della Sentenza di Cassazione n. 22.04.2013, n. 9686

di Giulio Perrotta

Sommario: 1. Premessa; 2. Focus storico; 3. Quadro normativo e giurisprudenziale; 4. Quaestio juris.

1. Premessa

La soluzione giuridica del tema *de quo*, decisa dalle **Sezioni Unite delle Cassazione**, con **Sent. n. 9686 del 22/4/2013**, investite della questione dalla Sezione III della stessa, in ordine al contrasto giurisprudenziale di legittimità, sancisce il principio secondo il quale: *"nel processo con pluralità di parti cui dà luogo la chiamata in causa dell'assicuratore prevista dall'art. 1917, quarto comma, c.c., l'evento interruttivo che in primo grado colpisce il chiamato in causa (nel caso di specie, l'assicuratore) determina la sola interruzione del giudizio relativo alla domanda d'indennità, ancorché il processo debba essere mantenuto in stato di rinvio sino alla scadenza del termine per la prosecuzione da parte dei successori del chiamato o della riassunzione da parte del chiamante"*; in conseguenza a ciò, *"l'onere della riassunzione grava sul convenuto che ha eseguito la chiamata in causa e, mancata ad opera di alcuna delle parti attività processuale utile alla prosecuzione del relativo giudizio, il processo si estingue solo per la parte che riguarda la domanda proposta con la chiamata in causa"*.

2. Focus storico

In particolare, il caso di specie trattava la richiesta di risarcimento danno da responsabilità medica avanzata ai danni del professionista e della Casa di Cura ospitante, i quali a loro volta chiedevano la costituzione con chiamata in causa dei rispettivi assicuratori della responsabilità civile, che si costituivano. Fin qui, nulla da eccepire in ordine a contrasti giurisprudenziali in materia; sostanzialmente diversa si pone la questione quando venne avanzata da parte di un procuratore di una delle due compagnie assicurative, la richiesta di dichiarazione d'estinzione processuale per non averne alcuna delle parti provocato la prosecuzione, essendo intervenuta nelle more dell'istruzione, una

fusione con un'altra società assicuratrice, mai tra l'altro chiamata in giudizio. Con ordinanza, il processo venne dichiarato estinto. In appello, la Corte di Salerno, accogliendo il ricorso, rimettendo il processo davanti al Tribunale, specificò che: a) il processo doveva proseguire tra le parti costituite diverse dalla società assicuratrice fusa; b) né l'attrice né il convenuto avevano esteso il contraddittorio alla società assicuratrice col quale una delle due si era fusa e pertanto, il contraddittorio davanti a sé era già (così) integro, dato che, quando una delle parti chiama in causa un terzo, in base all'**art. 106 c.p.c.** (secondo cui *ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita*) pretendendo d'esserne garantita, la situazione processuale che così si determina non ricade in una delle ipotesi disciplinate dall'**art. 331 c.p.c.** (che prevede l'integrazione del contraddittorio in caso di non impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti di tutte le parti in causa inscindibile o tra loro dipendenti e quindi non impone di integrare il contraddittorio in confronto delle parti alle quali l'impugnazione non è stata sin dall'inizio notificata, pena in caso contrario l'inammissibilità dell'impugnazione) ma ricade nell'ambito dell'**art. 332 c.p.c.** (che prevede la notifica alle parti escluse in caso di non impugnabilità della sentenza pronunciata nei confronti delle parti in causa scindibile e la prosecuzione del processo tra le sole parti cui l'impugnazione è stata notificata una volta che sia trascorso il termine per estendere l'impugnazione alle altre).

3. Quadro normativo e giurisprudenziale e Quaestio juris

Avverso a tale decisione, venne proposto ricorso in Cassazione e la terza sezione civile, investita della questione, chiese con ordinanza l'intervento delle sezioni unite civili, ravvisando un contrasto giuridico, soprattutto in merito al fatto se lo specifico caso della chiamata dell'assicuratore della responsabilità civile previsto dall'**art. 1917, quarto comma, c.c.** lo si doveva ricondurre all'area dell'**art. 332 c.p.c.** (regola) od a quella dell'**art. 331 c.p.c.** (eccezioni). A loro volta, le sezioni unite, disposero l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società col quale si era fusa una delle due compagnie assicurative e, nonostante l'intervenuta **Sent. SSUU n. 15142 del 5/7/2007** orientata ad escludere in linea di principio il fenomeno della propagazione dell'effetto interruttivo, osservarono in via preliminare che: a) il giudice di primo grado, nel pronunciare l'estinzione dell'intero processo aveva dato per pacifico (erroneamente) che la fusione per incorporazione aveva dato luogo ad un fenomeno riconducibile all'area descritta dall'**art. 299 c.p.c.** e dall'**art. 300, primo comma, c.p.c.** d'interruzione processuale relativamente alla domanda della società assicuratrice fusa, assimilando tale evento al fenomeno della morte della persona fisica, posizione erronea e contraria a quanto stabilito nella **Sent. Cass. SS.UU. n. 19509 del 14 settembre 2010** che fuga ogni dubbio dall'idea di assimilare l'operazione di fusione alla morte della persona fisica; b) richiamando la sopracitata **Sent. Cass. SS.UU. n. 15142 del 5 luglio 2007** e il principio di diritto in essa contenuta (*nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti di una o più delle cause connesse, l'interruzione opera di regola solo in riferimento al procedimento di*

cui è parte il soggetto colpito dall'evento), hanno ribadito che nella complessiva disciplina dell'interruzione del processo debbono essere tenuti distinti tre aspetti: aa) la tutela della parte raggiunta dall'effetto interruttivo, tutela che la legge processuale attua disponendo, all'**art. 304 c.p.c.**, che in caso di interruzione del processo si applica l'**art. 298 c.p.c.**, secondo il quale durante la sospensione non possono essere compiuti atti del processo; bb) le modalità della riassunzione, cui, in mancanza di spontanea costituzione ad opera di coloro ai quali spetta proseguirlo nell'interesse della parte raggiunta dall'effetto interruttivo, è legittimata l'altra, secondo i disposti degli **artt. 302 e 303, primo comma, c.p.c.**; cc) l'effetto estintivo del processo che consegue alla mancanza degli atti precedenti, un tempo da rilevarsi a cura della parte interessata ed ora anche d'ufficio, secondo l'**art. 307, ult. comma c.p.c.**; c) inoltre, hanno sottolineato che, nel processo nel quale siano state introdotte più domande, secondo gli **artt. 103, 104, 105 e 106 c.p.c.**, si accoglie l'interpretazione per cui (come regola) l'evento interruttivo che coglie la parte di una di tali domande non si propaga ai giudizi riuniti, ciò significa che rispetto agli altri, che si trovano a contraddittorio integro, non si può profilare né la necessità di una loro riassunzione né quella di una loro estinzione per esserne mancate la prosecuzione spontanea o la riassunzione.

4. Quaestio juris

In forza di quanto affermato, in via preliminare, dalla Suprema Corte, si pone l'impegnativa missione di trovare soluzione al quesito giuridico sotteso alla questione in esame: "la causa d'interruzione del processo in primo grado investe la sola domanda d'indennità proposta attraverso la chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità civile o anche (di riflesso) la domanda di responsabilità?".

La Suprema Corte, interrogandosi giuridicamente sul quesito, dapprima sviscera la questione in chiave dubitativa, poi afferma il principio di diritto; si domanda, in sostanza se la risposta al quesito fosse positiva o negativa. Se la risposta fosse affermativa, estendosi anche alla domanda di responsabilità, il giudizio avrebbe dovuto nel suo complesso essere dichiarato estinto, così come deciso dal Tribunale, contrariamente alla Corte d'Appello, comportando che la sentenza verrebbe cassata senza rinvio; tuttavia, la risposta al motivo non può essere tratta dall'**art. 331 c.p.c.**, che assoggetta al regime dell'integrazione del contraddittorio non solo l'impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile ma anche quella pronunciata in cause tra loro dipendenti, tant'è vero che (correttamente) il giudice d'appello non ha messo in discussione l'avvenuta estinzione del processo in primo grado quanto all'assicuratore chiamato in causa, ma solo rispetto alle altre parti. La risposta al quesito deve essere dunque tratta dal considerare se con la chiamata nel processo di primo grado del terzo assicuratore della responsabilità civile, dal quale il convenuto pretende d'essere garantito (come sia l'**art. 106 c.p.c.** sia l'**art. 1917, quarto comma, c.c.** consentono di fare), accanto alla domanda di responsabilità, quella di indennità, la causa d'estinzione si propaga da una causa all'altra. Anche rispetto alla decisione tracciata dalla **Sent. sopracitata**, al quesito è da dare risposta negativa, pur con il correttivo dell'ammettere che la trattazione del processo, quanto alla domanda non attinta dall'evento interruttivo, si presti ad essere

semplicemente differita in attesa della prosecuzione dell'altra, come già previsto dall'**art. 269, secondi comma, c.p.c.** ed ormai per il breve tempo di tre mesi (**art. 307, terzo comma, c.p.c.** e **art. 46, Legge n. 18 giugno 2009, n. 69**).

Inoltre, in materia di onere della prova, accogliendo l'impostazione negazionista dell'effetto travolgente della causa interruttiva, nel caso di specie, l'evento interruttivo finisce col trasferire sull'attore l'onere di riassumere il processo, quando è il convenuto e non l'attore il solo titolare del diritto verso l'assicuratore; la correttezza di tale soluzione è ravvisabile anche dal fatto che il convenuto chiamante (nel caso in esame) si è astenuto dal riassumere il processo, per poi opporre al suo attore l'estinzione del processo anche riguardo alla domanda proposta contro di lui dall'attore.

Pertanto, anche in base all'**art. 384, comma primo e quarto, c.p.c.**, si affermano i principi secondo i quali: a) *nel processo con pluralità di parti cui dà luogo la chiamata in causa dell'assicuratore prevista dall'**art. 1917, quarto comma, c.c.**, l'evento interruttivo che in primo grado colpisca l'assicuratore determina la sola interruzione del giudizio relativo alla domanda di indennità, ancorché il processo debba essere mantenuto in stato di rinvio sino alla scadenza del termine per la prosecuzione da parte dei successori del chiamato o della riassunzione da parte del chiamante;* b) *l'onere della riassunzione grava sul convenuto che ha eseguito la chiamata in causa e, mancata ad opera di alcuna delle parti attività processuale utile alla prosecuzione del relativo giudizio, il processo si estingue solo per la parte che riguarda la domanda proposta con la chiamata in causa.*